

INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DI DETENUTI: L'ESPERIENZA IN CAMPO AGRICOLO

Patrizia Borsotto, Francesca Giarè, Gabriella Ricciardi

Centro ricerche Politiche e Bioeconomia, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, Roma

Introduzione

Le pratiche di inclusione sociale e lavorativa dei detenuti possono essere considerate a pieno titolo come attività di agricoltura sociale in quanto i detenuti, così come le persone “internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni”, rientrano nella definizione giuridica di persone svantaggiate di cui alla Legge 381/1991, art. 4, e, quindi, ufficialmente nel novero dei soggetti destinatari delle attività di agricoltura sociale. Tuttavia, il riferimento esplicito a questa tipologia di destinatari è assente in quasi la totalità delle leggi regionali, ad esclusione della L.R. 16/2013 della Regione Liguria che contempla espressamente anche le attività agricole sociali promosse dagli istituti penitenziari. Inoltre, tra gli operatori iscritti nei registri regionali (Giarè *et al.*, 2020) non risultano al momento presenti le strutture carcerarie.

La regolamentazione delle attività rivolte a tali persone per lo sviluppo delle loro abilità e capacità, per la loro inclusione sociale e lavorativa e per lo svolgimento di servizi utili per la vita quotidiana poggia su una disciplina giuridica ben precisa, che si è evoluta nel corso degli ultimi anni nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 4 e 35 della Costituzione italiana. Secondo tali principi l'Italia “è una repubblica democratica fondata sul lavoro” (art. 1), che “riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che” rendono effettivo questo diritto (art. 4, comma 1), tutelando “il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni” e curando la loro formazione ed elevazione professionale (art. 35). A fronte di tale diritto, viene sancito anche il dovere di ogni cittadino di concorrere, “secondo le proprie possibilità e la propria scelta, [...] al progresso materiale o spirituale della società” (art. 4, comma 2).

Il contributo presenta una rassegna della normativa che regola il lavoro penitenziario, mettendo in luce le funzioni che l'attività produttiva può svolgere per il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, e una panoramica delle attività agricole condotte in questo contesto, ascrivibili all'agricoltura sociale secondo quanto definito dalla Legge 141/2015.

Lavoro penitenziario: evoluzione, caratteristiche e funzioni

Il lavoro penitenziario è un tema complesso, che poggia su un insieme di valutazioni di natura giuridica, sociologica ed economica, riproducendo e amplificando contraddizioni e difficoltà delle questioni connesse alla funzione della pena e alle pene alternative al carcere (Salvati, 2010). La dottrina giuslavorista ha iniziato ad affrontare le questioni legate al lavoro penitenziario e al riconoscimento dei diritti civili dei detenuti che svolgono un'attività lavorativa soltanto a partire dai primi anni '70 del secolo scorso. Prima di allora, e in particolare nel periodo compreso tra l'entrata in

vigore del primo regolamento penitenziario del Regno d'Italia (1862) fino a quello del 1931, al lavoro in carcere veniva attribuito carattere afflittivo, in quanto considerato strumento per inasprire la pena (eventuali rifiuti venivano puniti con ammonimenti personali o anche con l'isolamento in cella).

Con la riforma penitenziaria del 1975¹, il lavoro è diventato un elemento centrale nell'esecuzione della pena, in piena coerenza con il principio costituzionale di cui all'art. 27², secondo il quale le pene "non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". L'art. 15 della Legge 354/1975, che disciplina appunto l'ordinamento penitenziario, prevede che il trattamento penitenziario debba avvalersi "principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive", "agevolando opportuni contatti con il mondo esterno", e individua nel lavoro uno degli elementi principali del trattamento rieducativo, stabilendo nello specifico che, "salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro". L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario, tra l'altro, devono riflettere quelli del lavoro nella società libera, in modo da far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative, agevolandone appieno il reinserimento sociale. E proprio per incentivare la qualificazione professionale della forza lavoro detenuta è stata prevista, con la Legge 296/1993, nota come legge "Smuraglia", l'apertura del carcere ad imprese private, incaricate, come le aziende pubbliche, di tenere corsi di formazione professionale e organizzare il lavoro penitenziario. A tal fine, è prevista la firma di un "progetto/patto educativo", ossia di un documento creato in sinergia tra il Ministero della giustizia e i professionisti del sociale (es. psicologi e assistenti sociali) che prevede lo svolgimento di un insieme di attività formative, attività lavorative³ e colloqui psicologici.

Al lavoro in esecuzione penale è attribuito grande rilievo anche dalle Regole penitenziarie europee⁴, modellate in parte sulle Regole minime per il trattamento dei detenuti contenute nella Risoluzione dell'ONU del 1955, integrate in seguito con Raccomandazione R (2006). Anche questo documento, comunemente conosciuto come "carta dei diritti dei detenuti", prevede che il trattamento penitenziario debba essere conforme al principio di umanità della pena, quindi non lesivo della dignità umana, e finalizzato al reinserimento del detenuto nella società attraverso lo strumento fondamentale del lavoro. Stabilisce, inoltre, che, nella misura in cui la durata della pena lo permetta, la finalità del trattamento dei condannati dev'essere "quella di sviluppare il loro senso di responsabilità e incoraggiare quelle attitudini e competenze che potranno aiutarli nel reinserimento sociale con le migliori prospettive di vivere senza violare la legge e provvedere ai propri bisogni dopo la dimissione".

Il lavoro rappresenta quindi l'elemento principale del trattamento penitenziario, in quanto

"abituando il detenuto a svolgere un'attività produttiva, non solo contribuisce al suo sostentamento ed eventualmente fornisce una fonte di sostegno economico alla famiglia, ma soprattutto favorisce l'acquisizione da parte dello stesso di una maggiore consapevolezza delle proprie capacità e della coscienza del proprio ruolo sociale" (Furfaro, 2008).

È fondamentale, però, che si tratti di un lavoro produttivo, gratificante e remunerato. Per questa ragione, secondo quanto stabilito dall'art. 20 dell'ordinamento penitenziario come sostituito dal DL.vo 124/2018 di riforma, il lavoro negli istituti penitenziari si caratterizza principalmente per:

¹ Legge 26 luglio 1975 n. 354 e successivo regolamento di attuazione, DPR 431/1976.

² L'art. 27 della Costituzione recita: "La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte".

³ I detenuti e gli internati possono anche essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche, nell'ambito del programma di trattamento e nel rispetto delle loro attitudini.

⁴ Approvate con Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa R (87) 3 del 12/2/1987.

- non avere carattere affittivo, in linea anche con i contenuti dell’art. 71 delle regole minime ONU;
- essere remunerato, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36 Cost.) da ciascuna categoria di detenuti e internati alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi (art. 22 ord. penit., come sostituito dal DL.vo 124/2018). La previsione della retribuzione per l’attività lavorativa svolta durante la permanenza in carcere ha un grande valore nel percorso di rieducazione e reinserimento sociale del condannato in quanto evita la sensazione di essere sfruttati e consente di riconoscere utilità al lavoro svolto, sia in quanto fonte di guadagno e sostentamento, sia perché gli consente di avere un ruolo sociale all’interno della comunità in cui viene inserito;
- essere obbligatorio per i condannati alla pena detentiva; per gli internati, invece, il carattere obbligatorio è venuto meno a seguito dell’abrogazione dell’art. 20 ord. penit.; va, però, rilevato come la prestazione lavorativa abbia di fatto una natura facoltativa, in quanto l’obbligatorietà colliderebbe con il “principio di non afflittività della pena” e non potrebbe garantire la prestazione da parte del soggetto interessato del libero consenso al progetto di trattamento (Fanci, 2019), “principio che si fonda, tra l’altro, sull’ovvia considerazione che le chances di successo del percorso di reinserimento, quali che siano gli strumenti, dipendono dall’adesione del condannato” (Bortolato, 2018); è importante, quindi, organizzare “spazi e tempi” idonei a mettere il condannato “in condizione di desiderare il proprio miglioramento” (Santoro, 2020);
- essere sottoposto al criterio oggettivo di assegnazione dei posti di lavoro disponibili all’interno e all’esterno dell’istituto penitenziario, secondo quanto previsto dall’art. 20, sesto comma, ord. penit.⁵, con esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all’art. 14 bis della Legge 354/1975;
- rispettare le cosiddette “liste lavoranti” per la distribuzione dei posti di lavoro disponibili, pochi rispetto al numero di richieste; l’assegnazione del posto di lavoro dovrà avvenire, quindi, sulla base di criteri non condizionati dal fatto che il lavoro sia svolto alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria o di terzi.

Va considerato, inoltre, che la questione del reinserimento sociale dei soggetti carcerati assume rilievo sotto diversi profili: innanzitutto per la sua funzione anti-recidivante, di promozione del processo di responsabilizzazione e di “riscatto sociale”, ma anche per la funzione di riparazione del danno provocato mediante la commissione del reato, favorendo così la riduzione del costo di mantenimento del sistema carcerario, che sottrae ogni anno ingenti risorse al sistema di *welfare* e all’economia nazionale.⁶ Parte della dottrina (Fanci, 2019), infatti, ritiene che la “finalità risocializzante” sia “un’argomentazione che serve retoricamente a mascherare il fatto che il sistema dell’esecuzione penale è di fatto ancora orientato al principio della proporzionalità tra pena e reato e all’obiettivo della ristorazione del danno causato alla collettività”.

⁵ Anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione/internamento, carichi familiari, professionalità, e attività alle quali potranno dedicarsi dopo la dimissione; in subordine, attitudini e capacità professionali, in relazione alle precedenti e documentate attività svolte e alle prospettive future di lavoro; soltanto in assenza di attività lavorative rispondenti suddetti ai criteri, i detenuti/internati sono tenuti a svolgere “un’altra attività lavorativa fra quelle organizzate nell’istituto” - art. 50.

⁶ Secondo le statistiche del Ministero di Grazia e Giustizia, il costo medio giornaliero di un carcerato per gli anni 2001-2013 è oscillato tra i 100 e i 150 €. In favore di detenuti e internati, tra l’altro, è previsto anche un servizio di assistenza all’espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l’erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro, sulla base di apposite convenzioni non onerose stipulate dall’amministrazione penitenziaria con enti pubblici e privati (art. 25-ter, introdotto dal DL.vo 124/2018).

Il reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti può avvenire sia all'interno del carcere (intra moenia) che all'esterno,⁷ mediante la stipula di convenzioni di inserimento lavorativo tra l'amministrazione penitenziaria e soggetti pubblici o privati interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati; le convenzioni disciplinano non soltanto l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, ma anche la formazione prevista e il trattamento retributivo senza oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo va precisato, però, come l'evolversi della normativa in materia (es. tramite il DPR 230/2000 e la legge Smuraglia) porti a distinguere più propriamente il lavoro di detenuti e internati in funzione del soggetto alle cui dipendenze viene svolto: amministrazione penitenziaria o imprese esterne (Figura. 1).



Figura 1. Le forme del lavoro penitenziario sulla base della normativa vigente)

I prodotti delle lavorazioni penitenziarie e i servizi resi attraverso l'attività lavorativa di detenuti e internati non possono essere però collocati nei tradizionali canali di commercializzazione, ma possono essere utilizzati per l'autoconsumo o venduti dalle direzioni degli istituti penitenziari.⁸ Tale vincolo, collocando il lavoro carcerario in un contesto socio-economico limitato e ristretto, potrebbe tuttavia ridurre l'efficacia del trattamento.

⁷ L'art. 21 dell'Ordinamento penitenziario stabilisce, però, che "se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni".

⁸ I prodotti possono essere venduti dalle direzioni degli istituti penitenziari in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle di contabilità speciale e previa autorizzazione del Ministro della giustizia, a prezzo pari o anche inferiore al loro costo (Legge 354/1975, art. 20, comma 14).

L'analisi dell'evoluzione normativa sul tema ha messo in evidenza come a seguito dell'illusione iniziale di poter rispondere al problema del lavoro dei detenuti con la costruzione di una sorta di "carcere-fabbrica", il legislatore abbia adottato precise strategie di rilancio del lavoro penitenziario come strumento di reinserimento socio-lavorativo di detenuti e internati in una sorta di ambiente protetto, fondato su particolari meccanismi correttivi del mercato del lavoro carcerario:

- a) favor legislativo nei confronti delle cooperative sociali,⁹ prevalentemente di tipo "B", ossia impegnate nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art. 1, Legge 381/1991), garantendo loro al contempo un profitto economico;
- b) introduzione di un sistema di sgravi contributivi e fiscali per incentivare le assunzioni di detenuti lavoratori sia da parte delle cooperative che delle imprese pubbliche o private;
- c) possibilità di utilizzo di forme contrattuali "flessibili" e facilmente adattabili alle esigenze dei soggetti coinvolti, lavoratore e datore di lavoro (Canavesi, 1995).

Le cooperative sociali hanno "lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini" (Legge 381/1991) impegnandosi per l'inserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati attraverso percorsi personalizzati che attivano percorsi di "auto-promozione" (Furfaro, 2008). Nonostante i dati mostrino come la maggioranza dei detenuti che lavorano in carcere sia alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, sono in lento ma graduale aumento i casi di detenuti assunti da datori di lavoro esterni, con contratti regolari e stipendi più remunerativi. Malgrado le difficoltà legate principalmente a questioni di sicurezza, il lavoro all'esterno offre maggiori opportunità di svolgere attività professionalizzanti e quindi più spendibili una volta scontata la pena, anche se non aiuta ancora a superare lo stigma.

La convenzione che disciplina i rapporti fra l'Amministrazione penitenziaria e le imprese¹⁰ regola anche l'utilizzo in comodato gratuito dei locali e delle attrezzature e tutta una serie di altri aspetti fondamentali, quali le modalità di addebito all'impresa delle spese sostenute dal carcere per lo svolgimento delle attività produttive, le modalità di avviamento al lavoro, la retribuzione dei detenuti, ecc. L'impresa può godere, inoltre, di ulteriori vantaggi fiscali e contributivi.¹¹ L'elenco dei soggetti ammessi a fruire degli sgravi fiscali viene approvato periodicamente dal Ministero di Giustizia.¹²

⁹ È stato con legge 193/2000, recante "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti", che si iniziò a puntare sul ruolo delle cooperative sociali; è a tale legge, infatti, che si deve l'inserimento del riferimento a "persone detenute o internate negli istituti penitenziari" tra le «persone svantaggiate» di cui all'art. 4 della legge 381/1991, oltre che un piano di sgravi sulle aliquote contributive in riferimento alle retribuzioni corrisposte dalle cooperative sociali alle persone detenute o internate coinvolte in attività produttive o di servizi all'interno degli istituti penitenziari (art. 2).

¹⁰ Art. 47 del Regolamento di esecuzione DPR 230/2000.

¹¹ I vantaggi fiscali consentono di ottenere un credito d'imposta per ogni lavoratore detenuto, internato o semilibero assunto, nei limiti del costo sostenuto per lo stesso, credito che, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia iniziato mentre il soggetto era ristretto, spetta anche per i 18 o 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo a seconda che si tratti di detenuti e internati che hanno beneficiato, o meno, della semilibertà o del lavoro esterno. Gli sgravi contributivi, invece, consistono nella riduzione del 95% delle quote a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori relative alle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute ai detenuti o internati assunti all'interno degli istituti penitenziari (imprese private e cooperative) o ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 354/1975 (solo cooperative), anche in questo caso con possibilità di estensione per i 18 o 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo.

¹² L'ultimo elenco dei soggetti autorizzati a fruire per il 2021 degli sgravi fiscali - per un importo complessivo richiesto pari a € 484.524,37 - previsti dalla legge 193/2000 e dal decreto 148/2014, è stato approvato con provvedimento del 2/2/2021, che ha apportando correttivi al provvedimento del 14/12/2020.

Da una veloce analisi del contesto italiano, però, è possibile verificare come i risultati ottenuti ad oggi siano ancora molto modesti, visto il ridotto numero di persone coinvolte da questi percorsi, soprattutto rispetto alle potenzialità. Inoltre, la mancanza di dati circa l'occupazione degli ex detenuti nei periodi successivi a quelli coperti dagli sgravi fiscali non permette di valutare l'efficacia dell'intervento, ad esempio in termini di stabilità dell'occupazione.

In una situazione di conclamato sovraffollamento delle carceri italiane, dovuto all'inasprimento di una serie di pene a partire dal 2008 e all'aumento di detenuti soggetti a condanne brevi (Consiglio d'Europa, 2020), sarebbe auspicabile un maggiore ricorso a misure alternative alla detenzione e un maggior ricorso al lavoro penitenziario per la sua acclarata funzione anti-recidivante. Al riguardo, va considerato che per valutare e accertare l'efficacia della detenzione, occorre verificare se e in quanti casi le persone uscite dal carcere tornano a delinquere. I dati disponibili:

“mostrano come in Italia si registri il tasso di recidiva più alto d'Europa, nonostante la spesa annuale di quasi 3 miliardi di euro per l'esecuzione penale. Infatti, secondo i dati del Ministero della Giustizia, si ha recidiva nel 68,4% delle persone che espiano la pena in carcere, mentre per coloro che hanno fruito di misure alternative alla detenzione il tasso di recidiva si riduce al 19% e addirittura all'1% per i soggetti inseriti in un circuito produttivo” (Ricciardi & Dara Guccione, 2018).

Queste le ragioni che spingono a coinvolgere un numero sempre maggiore di detenuti in attività agricole e in relativi progetti formativi:

“Le attività di produzione primaria e di trasformazione, consentendo la creazione di un ponte tra il lavoro in carcere e la società civile, offrono ai detenuti non soltanto occasioni di riscatto sociale e personale, ma soprattutto prospettive di futuro fondate sulla produzione di eccellenze agroalimentari” (Ricciardi, Dara Guccione, 2018).

Al riguardo, non manca chi, ritenendo che l'installazione di lavorazioni penitenziarie all'interno degli istituti penitenziari le sottoponga al rischio di essere compromesse per ragioni non strettamente legate alla produzione, propone un'apertura “in senso inverso” delle carceri, e “incentivare l'“ingresso” del carcere nelle imprese e nelle cooperative favorendo una maggior osmosi fra penitenziario e mondo “libero” attraverso le misure alternative alla detenzione e il lavoro all'esterno” (Furfaro, 2008).

Ciò contribuirebbe tra l'altro a rendere più efficaci le disposizioni normative che intendono garantire una maggiore uniformità di trattamento in termini di diritti e tutele fra prestatori di lavoro detenuti e liberi, come ad esempio il diritto ad una retribuzione proporzionata all'attività lavorativa svolta e tale da garantire un'esistenza libera e dignitosa, o anche i diritti economici conseguenti al rapporto di lavoro, in primis il diritto al trattamento di fine rapporto (Furfaro, 2008).

Le esperienze italiane di agricoltura sociale dentro le carceri, e in particolare quelle svolte nei tenimenti e nelle colonie penali agricole¹³, nonostante i limiti sopra evidenziati, sembrano garantire ai detenuti la possibilità di svolgere un'attività lavorativa professionalizzante, di grande valore formativo proprio in quanto svolta all'interno di un contesto produttivo capace di assolvere appieno al ruolo di strumento fondamentale per il reinserimento socio-lavorativo del detenuto/internato, con un significativo impatto anche sul piano psicologico derivante dallo svolgimento di attività legate alla produzione del cibo, svolte all'aria aperta, seguendo il ciclo delle stagioni.

¹³ Le colonie penali agricole, nate in Europa agli inizi del 1800 “come stabilimenti penitenziari lontani dalla madrepatria, destinati ai condannati a lunghe pene detentive” e affermatesi, nella seconda metà del secolo, anche come strumento punitivo per i giovani delinquenti, hanno trovato la prima realizzazione in Italia nel 1858, nella colonia agricola di Pianosa. A Pianosa veniva ammessa la “classe di detenuti meno pericolosa per la società”, costituita da “giovani corrigendi”, sulla quale “la prigione ha effetti tutt'altro che correttivi, avviandoli anzi alla delinquenza abituale” (Santoro, 2020).

Pratiche di agricoltura sociale finalizzate all'inserimento socio lavorativo dei detenuti

I dati del Ministero di Grazia e Giustizia evidenziano che a partire dal 1991 l'incidenza dei detenuti lavoranti sui detenuti totali è diminuito fino al 2020 quando si registra nuovamente un trend positivo; da un'analisi dei dati del trentennio emerge che il rapporto è passato dal 34,46% del 1991 al 33,48% nel 2021 (Figura. 2). La diminuzione della percentuale di detenuti lavoranti sul totale è stata accompagnata da un incremento del numero dei detenuti, che da 31.053 del 1991 sono arrivati a 53.637 nel 2021; nello stesso periodo è aumentato il numero di posti di lavoro in carcere (da 10.700 a 17.957 lavoranti) e di conseguenza si registra un calo di posizioni lavorative retribuite. La percentuale più bassa di detenuti lavoranti (19,96%) è stata quella del 2012, anno caratterizzato da un elevato sovraffollamento delle carceri italiane (66.528 detenuti).




Figura 2. Detenuti lavoranti e totale dei detenuti (dati al 31 giugno di ogni anno)
(Fonte: elaborazioni su dati Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica)

Le strutture di detenzione in Italia presentano caratteristiche strutturali differenti e spazi per la realizzazione di attività produttive all'interno del perimetro o al suo esterno; in particolare, l'attività agricola viene realizzata nei tenimenti agricoli e nelle colonie penali agricole. Queste ultime, che nel passato offrivano la possibilità di lavorare a un elevato numero di detenuti in diverse Regioni, attualmente sono situate soltanto in Toscana e Sardegna. Le colonie toscane di Gorgona e Pianosa (Gambardella, 2016) hanno una dimensione ridotta e sono inserite nel Parco dell'Arcipelago toscano. In Sardegna sono presenti tre colonie penali: Isili nella Regione storica del Sarcidano, Is Arenas nel Medio Campidano e Mamone in provincia di Nuoro. Le tre colonie penali agricole ricoprono quasi 6 mila ettari ed essendo localizzate in differenti zone della Sardegna presentano differenti caratteristiche pedoclimatiche. Le attività svolte riguardano l'orticoltura e la zootecnia, soprattutto allevamento ovicaprino con destinazione sia da latte sia da

carne. Si tratta di un sistema che si è evoluto nel tempo offrendo maggiori opportunità di crescita professionale e inserimento socio lavorativo (Ciaperoni, 2009c; Gazale & Tedde, 2016).

Superfici agricole diverse sono utilizzate grazie alla collaborazione con cooperative sociali per la realizzazione di specifici progetti o con altre amministrazioni pubbliche (es. per l'utilizzo in comodato d'uso o altre forme di contratto di terreni pubblici).

Secondo le statistiche ufficiali, nel 2021 i detenuti lavoranti sono stati 17.957, tra i quali 16.852 uomini e 1.105 donne. In percentuale, rispetto alle presenze in carcere, risulta, però, che le donne lavoranti (49,6%) sono più degli uomini (32,8%). I detenuti stranieri che lavorano sono il 38,4%. Alcuni detenuti (15.827) lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Tra le varie esperienze di lavoro carcerario, quella nel settore agricolo ha rivestito da sempre un ruolo particolare perché si svolge all'aperto, offre l'opportunità di lavorare a contatto con l'ambiente e di seguire i cicli biologici e permette di "riappropriarsi" della funzione di cura e di supporto alla crescita (Giarè, 2009; Ciaperoni, 2009a; Ciaperoni 2009b). Tra i detenuti che lavorano nel settore agroalimentare, vi sono 175 persone impegnate in vivaio/serra/tenimento agricolo/allevamento e 44 nelle produzioni alimentari, i posti disponibili per queste due tipologie di lavorazione sono rispettivamente 224 e 57. Tra i detenuti che lavorano nei 35 tenimenti e nelle 4 sono colonie agricole alle dipendenze del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) (304), il 31% è localizzato nelle colonie penali sarde e il 20% nelle strutture detentive toscane (di cui 35 su 60 nelle colonie). Se osserviamo la distribuzione territoriale, nel 2021 solo in sei Regioni non è presente alcun detenuto impiegato nel settore agricolo: secondo i dati del DAP Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Molise e Basilicata nel periodo tra il 2010 e oggi non hanno mai avviato attività nel campo agricolo; Umbria, Friuli Venezia Giulia e Liguria hanno avuto sporadiche esperienze nel corso degli ultimi dieci anni (Figura 3).




Figura 3. Detenuti lavoranti in ambito agricolo – situazione al 30 giugno 2021 (Fonte: elaborazioni su dati Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica)

Nell’arco degli ultimi dieci anni i dati mostrano che i detenuti impiegati in agricoltura sono praticamente dimezzati passando da 507 a 304 persone con variazioni differenti da Regione a Regione (Figura 4).




Figura 4. Trend detenuti lavoratori in ambito agricolo per Regione (variazione 2010-2021)
(Fonte: elaborazioni su dati Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica)

Nel caso di Calabria e Sardegna la riduzione ha superato il 70% e in Sardegna è andata principalmente a scapito delle colonie, dove i detenuti sono passati da 344 a 94. Nel 2010 in Calabria erano coinvolte sedici persone nei lavori agricoli, negli anni successivi le statistiche non riportano detenuti lavoratori in agricoltura fino al 2020, quando si registra nuovamente la presenza di lavoratori agricoli. Da segnalare che la Casa Circondariale di Catanzaro ha stipulato nel 2020 un protocollo d’intesa con l’ente strumentale della Regione per la bonifica di un’area di terreno adiacente alla casa circondariale da destinare a vigneto, anche in seguito all’esperienza favorevole di vinificazione dell’uva prodotta in un vigneto interno al carcere in collaborazione con un’azienda vitivinicola adiacente.

In altre Regioni i detenuti in agricoltura sono invece aumentati: Marche (+229%), Puglia (+100%), Toscana (+94%), Campania (53%), Abruzzo (50%), Sicilia (38%) e Lazio (24%). In particolare, nelle Marche i lavoratori agricoli sono passati da 7 a 23; va segnalato che a partire dal 2011 nella Regione Marche ha avuto avvio un percorso di sperimentazione nell’ambito dell’agricoltura sociale finalizzato al recupero dei detenuti¹⁴. La prima realtà coinvolta è stata la Casa di Reclusione di Ancona “Barcaglione” con corsi di formazione professionale e la possibilità di inserimento lavorativo, sia alle dipendenze del Provveditorato stesso, sia presso imprese e società cooperative esterne. Dal 2017 le strutture coinvolte sono tre: Ancona-Barcaglione (per la formazione inerente la gestione dell’oliveto, l’utilizzo di mezzi agricoli – operatore di macchine agricole –, le attività di orticoltura, vivaismo e la produzione di birra artigianale), Ascoli Piceno

¹⁴ L’attività si inserisce nell’ambito della Legge Regionale n. 21/2011 “Disposizioni Regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura”.

(per la formazione e il supporto in frutticoltura, olivi coltura e orticoltura) e Ancona-Montecatino (per il supporto alla realizzazione di un vigneto “didattico” e la formazione per la sua gestione e la professionalizzazione nel settore vitivinicolo). Con il nuovo protocollo che durerà fino al 2023 è stata aggiunta la casa detentiva di Pesaro e l’ampliamento delle attività zootecniche a Barcaglione di Ancona.

In Puglia la ASL (Azienda Sanitaria Locale) si è avvalsa dell’agricoltura sociale come strumento per svolgere attività di prevenzione, inclusione, terapeutico-riabilitativa e preformativa. Nella casa circondariale di Taranto dal 2014 è in corso il progetto denominato “Il Giardino sinergico/terapeutico quale strumento di prevenzione”, basato sulla sinergia tra operatori agricoli, che hanno messo a disposizione anche macchinari e attrezzatura per la realizzazione prima di una grande aiuola dedicata alla coltivazione sia di piante officinali (origano, lavanda, maggiorana, ecc.), che di ortaggi, nel 2016 due ettari di terra incolti sono stati piantumati a canapa industriale e nel 2018 un gruppo di detenute si è occupato dell’impianto di un piccolo frutteto e di un orto nell’area verde del padiglione femminile. Nel biennio 2020-2021 Intesa Sanpaolo e la Cooperativa Semi di Vita di Bari hanno dato vita al progetto “(ri)Abilita - Agricoltura sociale per l’inserimento lavorativo di giovani dell’area penale”, sostenendo il percorso di formazione e inserimento lavorativo di circa 20 ragazzi, detenuti presso l’Istituto Penale per Minorenni Fornelli di Bari e ragazzi sottoposti a misure alternative.

In Campania dove i detenuti in agricoltura sono aumentati passando da 15 a 23, sono da segnalare interessanti progetti come quello di “Campo-Aperto: lavoro e agricoltura biologica nel carcere di Secondigliano”, dove su 2 ettari e 2 serre del penitenziario date in comodato d’uso dal Ministero di Grazia Giustizia è sorta un’impresa agricola sociale con il supporto della cooperativa sociale “L’uomo e il Legno”. I detenuti, sostenuti dal tutoraggio e dall’accompagnamento degli operatori della cooperativa, lavorano nell’azienda che produce ortaggi biologici certificati che vengono commercializzati utilizzando i canali della filiera corta in modo da ridurre il divario tra produttore e consumatore. La cooperativa ElleBi ha infatti creato una propria rete di vendita di prodotti eticamente corretti, equosolidali e biologici provenienti da realtà quali carceri italiani e terreni confiscati alle mafie, che comprende anche la Bottega “Fuori le mura”, il rapporto con alcuni gruppi di acquisto solidali e più recentemente anche l’e-commerce.

Da un’indagine su 35 case circondariali nelle quali è condotta attività agricola è emerso che le attività svolte, internamente o esternamente al carcere, riguardano quasi esclusivamente la coltivazione, mentre residuali sono le attività zootecniche che riguardano principalmente l’apicoltura o l’allevamento di galline ovaiole (Tabella 1). Le attività praticate riguardano l’orticoltura, la frutticoltura, la viticoltura e l’olivicoltura a cui si associano coltivazioni minori come quelle dei piccoli frutti, delle aromatiche/officinali e della canapa. A queste produzioni si affiancano attività di trasformazione del prodotto (dolci, pane, pasta, la trasformazione di ortaggi, birra, caffè e tisane) la cui materia prima è acquistata all’esterno del carcere.

Spesso le produzioni hanno nomi che richiamano la loro provenienza; per esempio, nel caso delle produzioni vitivinicole possiamo evidenziare quattro esperienze. La prima esperienza fa riferimento al carcere di Velletri (Lazio) dove nel 2003 un gruppo di detenuti ha costituito una piccola cooperativa e dato vita alla produzione di vini dai nomi suggestivi: lo Chardonnay chiamato “Quarto di luna”, a richiamare l’immagine di un cielo notturno visto, a riquadri, dall’interno di una cella, e il Sangiovese, dal nome ancora più evocativo “Sette mandate”; a questi si sono aggiunti il rosso novello chiamato “Fuggiasco” e “Rosso di Lazzaria”. Nel 2007, in Irpinia, presso la Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi l’associazione “Il Germoglio” con i detenuti dà vita alla Fattoria Sociale “Fresco in cantina” e prende avvio la produzione di ben quattro tipologie di vino locale chiamato “Galetoto” (Fiano, Coda di Volpe, Falangina e Greco). Se in queste due esperienze la vinificazione avviene in cantine interne alle carceri, altre esperienze prevedono la collaborazione di strutture esterne come nel caso della Casa di Reclusione Giuseppe

Montaldo di Alba dove la produzione del vino “Valelapena” avviene in collaborazione con l’Istituto Enologico Umberto I dal 2011. Dallo stesso anno l’azienda Francobaldi è impegnata a Gorgona per la coltivazione di un vigneto e la trasformazione in vino (Gorgona rosso e Gorgona bianco). Interessanti anche le esperienze legate all’orticoltura e frutticoltura spesso condotte con agrotecniche sostenibili, integrato o biologico.

Tabella 1. Principali produzioni agricole nelle case circondariali delle Regioni italiane

Regione	N. Istituti Penitenziari	Produzioni interne	Agroindustria: materie prime acquistate esterno
Abruzzo	1	Mandorle*	
Basilicata	1	Apicoltura	
Campania	3	Ortaggi	Tisane, tè, ecc.
Emilia-Romagna	1	Ortaggi, apicoltura, frutticoltura	
Lazio	4	Aromatiche, officinali, olivicoltura, piccoli frutti, ortaggi, viticoltura; frutticoltura	Caffè
Liguria	1		Pane
Lombardia	6	Uova	Dolci, pane, ortaggi, pasta
Piemonte	4		Dolci e birra
Puglia	5	Apicoltura, ortaggi, viticoltura, canapa industriale	Dolci
Sicilia	4		Dolci
Toscana	2	Apicoltura, viticoltura	
Umbria	1	Ortaggi, olivicoltura	
Veneto	2	Ortaggi	Dolci

Fonte: elaborazioni su dati Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Schede istituti penitenziari e Vetrina dei prodotti dal carcere.

*al momento non è chiara se la produzione è aziendale o acquistata all’esterno.

La visibilità delle produzioni avviene tramite la Vetrina dei prodotti dal carcere del Ministero di Grazia e Giustizia, ma spesso anche tramite le cooperative che sono coinvolte in queste iniziative e che facilitano l’inserimento socio lavorativo in azienda e con enti del territorio sia pubblici (centri di ricerca, istituzioni scolastiche, enti locali, ecc.), finalizzate all’innesco del processo innovativo internamente al carcere, sia privati (aziende agricole) dove viene delocalizzata parte della lavorazione (es. trasformazione del prodotto). In alcuni casi i dipendenti creano delle cooperative/società/associazioni, spesso in compartecipazione con cooperative già esistenti, che si fanno carico della gestione dell’attività agricola. La creazione di reti è un aspetto centrale nelle pratiche di agricoltura sociale perché incrementano la dotazione relazionale in un territorio e nella comunità che vi insiste; questo ruolo può affermarsi solo se gli attori coinvolti, con caratteristiche e funzioni differenti, hanno la capacità di collaborare per giungere a scopi comuni, attraverso la creazione di reti tra soggetti (Borsotto *et al.*, 2019).

Secondo l’ultima Relazione sull’attuazione delle disposizioni di legge per lo sviluppo, la gestione e la manutenzione delle colonie e dei tenimenti agricoli presenti all’interno degli istituti penitenziari per l’anno 2020 sono stati stanziati a bilancio 8,4 milioni di euro che rappresentano il 7% dei fondi destinati alle retribuzioni dei detenuti lavoratori alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria (Tabella 2).

Tabella 2. Fondi stanziati per le retribuzioni dei detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria e il dettaglio per la gestione e la manutenzione delle colonie e dei tenimenti agricoli in rapporto alla presenza media annua dei lavoranti

Anno	Fondi lav. (€)	Fondi lav. in agri. (€)	Fondi agri /tot (%)	Lav. totali	Lav. agricoli	di cui colonie	Lav. agr/ tot. (%)	Colonie/tot agric. (%)
2010	54.215.128	7.978.302	15	14.116	507	359	4	71
2011	49.664.207	5.400.000	11	13.765	404	276	3	68
2012	49.664.207	1.200.000	2	13.278	332	257	3	77
2013	49.664.207	5.400.000	11	13.727	322	200	2	62
2014	55.381.793	4.242.017	8	14.099	343	201	2	59
2015	60.381.793	4.637.447	8	14.570	306	208	2	68
2016	60.016.095	4.944.616	8	15.272	391	285	3	73
2017	100.016.095	7.944.615	8	17.602	472	342	3	72
2018	110.016.095	7.944.615	7	17.936	375	249	2	66
2019	118.016.095	8.400.000	7	16.850	335	179	2	53
2020	118.016.095	8.400.000	7	17.115	318	164	2	52
2021	n.d.	n.d.	-	17.957	304	129	2	42

Fonte: elaborazioni su dati Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica; Relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti, anni vari.

Considerando gli ultimi 10 anni, si osserva che questo fondo è il più alto registrato in valore assoluto, mentre se osserviamo il rapporto tra la quota destinata ai lavoranti in agricoltura su quella totale nei primi anni della serie l'incidenza risulta superiore al 10%, unica eccezione è l'anno 2012 quando si è registrata la quota più bassa. Se leggiamo questo dato in rapporto alla presenza media annua di lavoranti si segnala un aumento del numero di lavoranti totali, passati da 14.116 a 17.115, con la tendenza per il 2021 in crescita, ma una drastica diminuzione dei lavoratori nel settore agricolo, passati da 507 a 304; la contrazione è ancora più accentuata se riferita soltanto ai detenuti lavoranti nelle colonie penali.

Conclusioni

La disciplina normativa sul lavoro penitenziario ha subito nel corso degli anni un'importante evoluzione, volta a potenziare la funzione anti-recidivante della pena, di promozione del processo di responsabilizzazione e di "riscatto sociale" dei detenuti. Tuttavia, ad oggi sono diversi gli elementi che rendono difficile sia la valutazione del successo dell'attività riabilitativa e di reinserimento sociale, sia la possibilità di sfruttare compiutamente le potenzialità del lavoro penitenziario come strumento di riabilitazione. Le ragioni ricadono su diversi elementi, come l'insufficiente presenza di impiegati dell'amministrazione penitenziaria responsabili delle attività educative (1 su 77 detenuti) (Aebi & Tiago, 2020) o l'obbligatorietà del lavoro penitenziario soltanto per i condannati e non più per gli internati.¹⁵

Le esperienze finalizzate all'inclusione sociale e lavorativa dei detenuti riguardano un numero significativo di strutture penitenziarie italiane, coinvolte direttamente attraverso la messa in

¹⁵ Per gli internati, infatti, a seguito dell'abrogazione del terzo comma dell'art. 20 dell'ordinamento penitenziario, l'art. 50 del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (DPR 30 giugno 2000 n. 230) è rimasto privo di copertura legislativa, riducendo così la portata della "misura di sicurezza della casa di lavoro/colonia penale" (Santoro, 2020).

produzione di tenimenti e colonie agricole oppure mediante la collaborazione con cooperative sociali e imprese agricole. Il numero dei detenuti impegnati nelle attività, tuttavia, risulta molto contenuto a causa delle più complessive difficoltà di applicazione della normativa vigente e del persistere di resistenze da parte della società.

Tali pratiche possono essere considerate a tutti gli effetti come proprie dell'agricoltura sociale, sia sotto il profilo socio-culturale sia sotto il profilo giuridico (i detenuti sono ai sensi della legislazione vigente soggetti svantaggiati). Allo stato attuale, però, le strutture carcerarie non appaiono negli elenchi degli operatori di agricoltura sociale predisposti dalle Regioni in attuazione delle proprie leggi (Giarè *et al.*, 2020), nonostante le stesse abbiano in molti casi i requisiti previsti dalle leggi stesse. Due probabilmente i motivi principali: la possibilità di iscriversi ai registri regionali, dove presenti, non è ancora sufficientemente conosciuta dagli operatori, comprese le strutture carcerarie; non essendo i vantaggi ancora chiari, molte realtà operative non prendono in considerazione tale possibilità.

Lo strumento del lavoro penitenziario, quindi, nonostante il proliferare delle esperienze su tutto il territorio nazionale, appare ancora uno strumento poco utilizzato rispetto alle potenzialità che esprime. Prendendo spunto, quindi, da quanto già avvenuto in relazione alle attività di agricoltura sociale svolte in favore di altre categorie di soggetti svantaggiati, un ruolo centrale per lo sviluppo delle opportunità di reinserimento socio-lavorativo dei detenuti potrebbe essere svolto dalle reti di relazioni con i soggetti pubblici e privati coinvolti a vario titolo nell'agricoltura sociale.

Bibliografia

- Aebi MF, Tiago MM (Ed.). *SPACE I - 2020 – Council of Europe Annual Penal Statistics: Prison populations*. Strasbourg: Council of Europe; 2020. Disponibile all'indirizzo: https://wp.unil.ch/space/files/2021/04/210330_FinalReport_SPACE_I_2020.pdf; ultima consultazione 11/04/2022.
- Borsotto P, Gaito M, Papaleo A, De Vivo C, Ascani M, Ricciardi G, Guccione Dara G. An exploratory study on the construction of networks- in social farming. *Economia Agro-Alimentare* 2019;2:481-506. doi:10.3280/ECAG2019-002015
- Bortolato M. Luci e ombre di una riforma a metà: i decreti legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018. *Questione Giustizia* 2018;3:119-128. Disponibile all'indirizzo: http://www.ristretti.it/commenti/2018/dicembre/pdf3/questione_giustizia.pdf; ultima consultazione 10/12/21.
- Canavesi G. La disciplina del lavoro nelle organizzazioni di volontariato e nelle cooperative sociali. In: Olivelli P (Ed.). *La disciplina giuridica del volontariato e delle cooperative sociali*. Ancona: Casa Editrice Nuove Ricerche; 1995. p. 47-92
- Ciaperoni A (Ed.). *Agricoltura e detenzione, un percorso di futuro. Dossier AIAB*. Roma: Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica; 2009a.
- Ciaperoni A. Agricoltura e detenzione: quando lavorare non stanca. *Servizi Sociali Oggi* 2009b;4; 32-34.
- Ciaperoni A. Dalle colonie agricole dell'800 a vere occasioni di riscatto. *BioagriCultura* 2009c;113/09.
- Fanci G. La retorica della pena: quando le coincidenze fanno riflettere. *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*. 2019;13(1): 57-70. Disponibile all'indirizzo: <http://eprints.bice.rm.cnr.it/18898/>; ultima consultazione 10/12/21.
- Furfaro V. *Il lavoro penitenziario. Aspetti giuridici e sociologici*. ADIR - L'altro diritto 2008. Disponibile all'indirizzo: <http://www.adir.unifi.it/rivista/2008/furfaro/index.htm>; ultima consultazione 11/04/2022.

- Gambardella A. *Le colonie penali nell'arcipelago toscano tra l'Ottocento e il Novecento: isole-carcere*. ADIR - L'altro diritto 2006. Disponibile all'indirizzo: <http://www.adir.unifi.it/rivista/2006/gambardella/index.htm>; ultima consultazione 10/12/21.
- Gazale V, Tedde SA. *Le carte liberate. Viaggio negli archivi e nei luoghi delle colonie penali della Sardegna*. Sassari: Carlo Delfino editore; 2016.
- Giarè F. Tra lavoro e non lavoro. L'agricoltura dentro e fuori le mura del carcere. In: *Mondi agricoli e rurali. Proposte di riflessione sui cambiamenti sociali e culturali*. Roma: INEA; 2009.
- Giarè F. Tra lavoro e non lavoro. L'agricoltura dentro e fuori le mura del carcere. In: *Mondi agricoli e rurali. Proposte di riflessione sui cambiamenti sociali e culturali*, Roma: INEA; 2009.
- Giarè F, Ricciardi G, Ascani M. La normativa italiana sull'agricoltura sociale e il ruolo dell'impresa agricola. *Rivista Italiana di Economia Agraria* 2020;75(2):45-64. <https://doi.org/10.13128/rea-12069>.
- Ricciardi G, Dara Guccione G. Lavorare con migranti, detenuti e persone con problemi psichiatrici. Il ruolo dell'agricoltura sociale. *PianetaPSR*; 2018. Disponibile all'indirizzo: <http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2023>; ultima consultazione 10/12/21.
- Salvati A. L'attività lavorativa dei detenuti. *Amministrazione in cammino*; 2010. Disponibile all'indirizzo: https://amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2010/04/Salvati_Activita-lavorativa1.pdf; ultima consultazione 11/04/2022.
- Santoro E. Casa di lavoro e colonie agricole: un virus resistente alla civiltà giuridica? *La legislazione penale*; 2020. Disponibile all'indirizzo: <http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2020/12/Santoro-Approfondimenti.pdf>; ultima consultazione 11/04/2022.

Riferimenti normativi

- Italia. Senato della Repubblica. Documento CXVIII n. 4, XIV Legislatura, Relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti, per l'anno 2004.
- Italia. Senato della Repubblica. Documento CXVIII n. 1 - XV Legislatura, Relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti, per l'anno 2005.
- Italia. Senato della Repubblica. Documento CXVIII n. 4 - XVII Legislatura, Relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti - anno 2015.
- Italia. Senato della Repubblica. Documento CXVIII n. 1 - XVIII Legislatura, Relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti per l'anno 2017.
- Italia. Senato della Repubblica. Documento CXVIII n. 2, XVIII Legislatura, Relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti (anno 2018).
- Italia. Senato della Repubblica. Documento CXVIII n. 3, XVIII Legislatura, Relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti (anno 2019).
- Regione Marche. Deliberazione regionale del 4 novembre 2013, n. 1494. Approvazione schema di accordo tra la Regione Marche ed il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria per le Marche per favorire l'inclusione socio-lavorativa di persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. *Bollettino Ufficiale Regione Marche*, n. 92, 22 novembre 2013.
- Regione Marche. Delibera 11 dicembre 2017, n. 1571. Agricoltura sociale: Protocollo d'Intesa tra Regione Marche e provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria Emilia-Romagna Marche per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone in esecuzione penale o ex detenuti nel settore agricolo. *Bollettino Ufficiale Regione Marche* n. 137, 22 dicembre 2017.